

ART. 1

Il corpo dei Soccorritori dell'Associazione è formato dai soci volontari, dai dipendenti e dal personale del servizio civile nazionale. I volontari, all'atto dell'ammissione, si impegnano a prestare gratuitamente e disinteressatamente l'opera di assistenza e soccorso sia a favore di singoli individui che in caso di pubblica calamità.

ART. 2

Il corpo Soccorritori è coordinato dalla propria direzione e riceve dall'Associazione i mezzi necessari per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.

ART. 3

Il richiedente per essere ammesso al corpo Soccorritori, oltre quanto richiesto dallo Statuto, è tenuto a presentare domanda su apposito modulo, a seguito di colloquio preliminare con la Direzione Servizi per verificare la disponibilità temporale e caratteriale per l'espletamento del servizio, prendere visione e sottoscrivere per accettazione il presente regolamento. La domanda verrà esposta per almeno 10 giorni, per consentire ai soci di esprimere motivate osservazioni, dopo di che, integrata da foto e certificato medico di idoneità psico-fisica viene presentata dal Responsabile del servizio al Consiglio Direttivo per la procedura definitiva di accettazione. Il richiedente dunque viene ammesso come soccorritore in "formazione".

ART. 4

Il Responsabile del servizio, coadiuvato da propri collaboratori, ha il compito di coordinare, assicurare il regolare funzionamento e l'efficienza del corpo Soccorritore, nonché curarne la disciplina adottando tutte le misure necessarie e rimane l'unico responsabile dell'andamento del servizio di fronte al Consiglio Direttivo. In particolare sovrintende lo svolgimento del servizio nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni dell'anno alla rotazione dei turni domenicali, alla presenza dei soccorritori, che debbono garantire l'effettuazione di **almeno 2 turni mensili**, e si fa portavoce delle richieste di esoneri temporanei o aspettative presso il Consiglio Direttivo.

ART. 5

I soccorritori hanno l'obbligo di svolgere la loro funzione con la massima diligenza attraverso l'aggiornamento periodico della loro preparazione professionale ed il dovere di prendere servizio, secondo il calendario dei turni concordato, con puntualità in condizioni idonee e in divisa ordinaria. L'eventuale assenza per seri e giustificati motivi deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile, mentre per altri motivi il soccorritore è tenuto a trovare un soccorritore in sostituzione. Qualora si verificassero reiterate assenze immotivate e non sostituite è compito del Responsabile adottare in prima istanza il formale richiamo verbale e successivamente prendere provvedimenti in accordo con il Consiglio Direttivo. La riammissione dopo assenze prolungate verrà ammessa a seguito di benessere della Direzione sanitaria e Autoparco. I soccorritori alla presa del servizio hanno la responsabilità di accertarsi della presenza di tutto il materiale idoneo all'espletamento del servizio stesso, seguendo gli indirizzi della formazione ricevuta. E' compito dei soccorritori, al rientro del servizio provvedere alla pulizia, disinfezione, sanificazione e alla tenuta in efficienza del mezzo in ogni sua componente (cella sanitaria, segnaletica, meccanica, ecc.), operando secondo le direttive comunicate dalla Direzione Sanitaria, Autoparco e Servizi.

ART. 6

Formazione del corpo dei Soccorritori e dei Centralinisti:

Servizi ordinari: si deve frequentare l'apposito corso secondo le direttive regionali e superare con esito positivo la prova di valutazione finale.

Servizi di emergenza: si deve frequentare l'apposito corso di formazioni regionale 118, superare l'esame di valutazione finale e successivamente svolgere il periodo di Tirocinio Pratico Protetto all'interno dell'associazione.

Servizio di centralinista: deve affiancarsi a un centralinista per l'apprendimento delle nozioni essenziali per svolgere il servizio dopodiché l'abilitazione al servizio effettivo verrà autorizzata dalla Direzione Servizi.

Cumiana, _____

Nome e Cognome.....

Firma.....